

STATUTO ASSOCIAZIONE GOLA GIOCONDA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 – E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata GOLA GIOCONDA.

L'associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro ed ha la propria sede sociale ed operativa posta in Località Ponte a Greve, viuzzo delle Case Nuove n. 9 – interno 10; l'associazione potrà inoltre costituire proprie sedi anche in altre località

Art.2 – L'associazione si propone di promuovere all'interno della propria area l'attività di:

1. divulgazione e comunicazione sui temi dell'enogastronomia e dell'editoria in generale, del tempo libero, del turismo, del "lieto vivere", della salute, della socialità.
2. Sostegno all'attività editoriale, culturale e promozionale della rivista GOLA GIOCONDA contribuendo a migliorare la conoscenza sui temi del cibo, della corretta alimentazione, della produzione agroalimentare tipica e di qualità
3. attività di ristorazione, formazione e supporto alla didattica
4. produzione di eventi e di prodotti comunicativi e divulgativi, svolgendo l'attività sia in proprio che condividendo progetti con altri soggetti sia associativi che imprenditoriali.
5. organizzazione eventi culturali e ricreativi
6. raccolta fondi ed adesione a campagne pubblicitarie

ed in generale ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale qualsiasi altra attività atta a raggiungere gli scopi sociali

Art 3 – Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo

TITOLO II

I soci

Art. 4 – L'associazione è libera ed aperta a tutti. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che siano che abbiano presentato domanda di

ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative svolte dall'associazione che rientrino nei fini istituzionali dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono previste tre diverse categorie di soci

- soci fondatori
- soci sostenitori
- soci ordinari

E' facoltà del consiglio direttivo prevedere quote differenziate per le diverse categorie di soci (ordinari, sostenitori, fondatori)

La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 5 – Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o consegnata a mano al presidente 1 mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

La qualità di Socio inoltre può essere persa per espulsione decisa da delibera dell'Assemblea dei Soci a seguito di gravi motivi o di violazione di norme statutarie.

La delibera assembleare deve essere adottata con una maggioranza di almeno due terzi dei Soci.

TITOLO III

L'assemblea dei soci

Art. 6 – L'assemblea ordinaria dei soci , convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso di almeno 20 giorni, si riunisce in Località Ponte a Greve, viuzzo delle Case Nuove n. 9 – interno 10 od in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato attraverso canali ordinari (fax, mail, lettera semplice) oppure anche tramite posta elettronica purché si sia certi della ricezione dello stesso da parte del socio.

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all'anno, nel primo semestre, per deliberare sul rendiconto finanziario, sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci.

Art. 7 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo o su domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno un quinto degli iscritti.

Art. 8 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun socio può rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega rilasciata in forma scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9 – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

Art. 10 – Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Presidente e di un segretario nominato nel corso dell'assemblea.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 3 membri interni all'assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione oppure al rinnovo dell'intero Consiglio.

I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, la carica di consigliere è gratuita.

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci fondatori.

Art. 12 – Il consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall' Assemblea dei soci in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- b. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione o la loro gratuità
- c. assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statuari

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente che dura in carica per l'intera durata del consiglio; alla scadenza sia i membri che il presidente potranno essere rieletti per un ulteriore mandato, dopodiché dovranno essere necessariamente sostituiti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 14 – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 15 – La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, di fronte agli organi universitari e del diritto allo studio sono conferite al presidente.

TITOLO V

Gestione finanziaria

Art. 16 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili
- contributi dei soci
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo
- quote sociali

- elargizioni liberali

Art. 17 – Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget per l'attività dell'anno successivo.

Entro il mese di Aprile dell'anno successivo la proposta di budget , unitamente al rendiconto finanziario, è approvata dall' Assemblea in seduta ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Lo scioglimento

Art. 18 – In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe.